

Informativa alla Clientela per la sospensione dei finanziamenti rateali

Interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Oggetto: Sospensione rate finanziamenti in seguito agli eventi eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano – (Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018).

1. OGGETTO

Con la presente si informa che, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate, od in alternativa del pagamento delle sole quote capitale, deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI RATEALI

I mutuatari hanno diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza", optando tra:

1. **sospensione della sola quota capitale:** in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
2. **sospensione totale della rata:** gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali in scadenza e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I soggetti titolari di mutui dettagli al punto 1 “Oggetto” possono chiedere al proprio sportello bancario di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta
- Sottoscritto il modulo di richiesta da parte dell'intestatario e di eventuale garante (coobbligato/fideiussore)
- Allegata autocertificazione, da parte dell'intestatario, del danno subito